

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 920

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 23/11/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Stefano	imperiali	Presidente
Massimo	di stefano	Consigliere
Piero	FLOREANI	Consigliere relatore
Antonio	buccarelli	Consigliere
Luisa	de petris	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 44134 del registro di segreteria proposto da Emilio Marchetti, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Picciolini, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli, 72,

#### contro

l'I.N.P.D.A.P., attualmente I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Caliulo, Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Manuela Massa e Nicola Valente, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio 20 febbraio 2012 n. 223;

Visti l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa; Uditi, all'udienza pubblica del 4 luglio 2017, il consigliere relatore Piero Floreani, l'avv. Sandro Picciolini per la parte ricorrente e l'avv. Clementina Pulli in rappresentanza dell'ente previdenziale.

Ritenuto in

#### FATTO

Il ricorrente, già sostituto commissario della Polizia di Stato, ha impugnato la sentenza della Sezione territoriale che si è pronunciata sul suo ricorso diretto a far valere il diritto all'attribuzione dell'indennità speciale di cui all'art. 111 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, negandolo.

L'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza che avrebbe erroneamente applicato la norma sopraindicata, laddove la titolarità della pensione non potrebbe configurare la condizione prevista dal secondo comma, poiché, altrimenti nessuno potrebbe godere del più favorevole trattamento ivi previsto. Nella considerazione del relativo *error in iudicando*, conclude per la riforma dell'impugnata sentenza.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria depositata il 22 giugno 2017, nella quale sostiene che l'I.S.A. è condizionata dal limite di reddito stabilito dalla norma in questione. Conclude pertanto per il rigetto del gravame.

All'udienza, le parti si sono riportate alle difese scritte ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Considerato in

#### DIRITTO

L'impugnazione mira all'accertamento dell'ingiustizia della sentenza di primo grado che ha negato il diritto all'indennità speciale annua prevista dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

L'appello è infondato per le seguenti ragioni.

La disposizione richiamata prevede che ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile competa una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 99. L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

Va tenuto presente che la disposizione considerata appare superata dalla disciplina dettata dall'art. 12 della Legge 26 aprile 1974, n. 168, la quale, nel prevedere l'indennità speciale annua ai titolari di pensione o assegno privilegiato, ne dispone la concessione a condizione che gli interessati non svolgano comunque - alla data di riferimento - un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 960.000 annue.

La precisazione in ordine all'assoggettamento all'imposta complementare ed al reddito complessivo netto, collegata alla condizione negativa inerente allo svolgimento di un'attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze di altri, rende ragione della conformità a legge del diniego frapposto dall'Istituto previdenziale alla domanda dell'interessato, tenuto conto della finalità eminentemente solidaristica del beneficio che si considera. La disposizione va, dunque, interpretata nel senso che il reddito derivante dalla stessa pensione concorre alla determinazione del limite reddituale stabilito.

L'appello va, in definitiva, rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento degli oneri difensivi dell'amministrazione resistente, che il collegio liquida nell'importo complessivo di € 1.000.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, rigetta l'appello n. 44134 e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio 20 febbraio 2012 n. 223.

Condanna l'appellante al pagamento degli oneri difensivi dell'amministrazione resistente, liquidati nel complessivo importo di € 1.000.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Piero Floreani

F.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria il 23 Nov. 2017

Il Dirigente

Sabina Rago

F.to Sabina Rago